



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
S. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO - SUAP**

ATTO N. ORDD 3262

Torino, 01/06/2024

ORDINANZA

OGGETTO: SALDI ESTIVI ANNO 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamato l'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie".

Richiamato l'articolo 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3, che disciplina le "vendite di fine stagione".

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, che delibera:

- conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011 ed in data 7 luglio 2016, di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione secondo le seguenti scadenze:
 - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- di demandare ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale.

Dato atto che, per l'anno 2024, tale data corrisponde al sabato 6 luglio 2024;

Richiamato l'art. 14 bis della citata L.R. 28/99, ai sensi del quale *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad*

oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per le “*vendite promozionali effettuate sottocosto*”;

Dato atto che con nota del Servizio Attività Economiche e di Servizio - SUAP prot. n. 11594 del 23 maggio 2024 è stata inviata a tutte le Associazioni di categoria comunicazione contenente la definizione del periodo di svolgimento dei saldi estivi per eventuali osservazioni in merito, e che, ad oggi, non sono pervenuti pareri contrari;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione estive** per l'anno 2024 nell'arco di tempo

6 LUGLIO 2024 - 31 AGOSTO 2024

Si precisa che con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2008 09464/16 del 16 dicembre 2008 è stata approvata la nuova procedura per l’effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede, in sostituzione della precedente comunicazione al Comune, l’esposizione di apposita informativa ai consumatori.

L’informativa, debitamente compilata secondo il modello approvato con la citata Deliberazione, e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione, deve essere esposta nell’esercizio in luogo ben visibile per il pubblico.

Si dà atto che ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della succitata Legge Regionale 28/99: “*nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali... o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione ‘vendite fallimentari’ come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone*”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.L.gs. 114/1998: “*... lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto*”.

Si avverte che l’attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. del 6 settembre 2005, n. 206.

Si richiama, infine, l’art. 14 bis della L.R. 28/1999, i cui commi 1 e 2 dispongono: “*1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo... 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto*”.

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3098,74.

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Flavio Roux